

Art. 43 – Ufficio per i Procedimenti Disciplinari

1. Nei casi in cui il potere disciplinare è normativamente attribuito al responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, la competenza è del funzionario incaricato di posizione organizzativa relativamente al personale assegnato alla struttura cui lo stesso è preposto.

L'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari è organo collegiale, composto da:

- il Segretario Generale;
- il dirigente dell'Area Tecnica, che lo presiede;
- il funzionario responsabile di posizione organizzativa per la funzione di gestione del Personale.

2. Per i procedimenti disciplinari riferiti al personale con qualifica dirigenziale, la competenza è attribuita al Segretario di uno dei Comuni del territorio provinciale individuato in relazione alla disponibilità dell'Ente ad affidare le stesse funzioni all'interno della propria organizzazione al Segretario Generale provinciale.

3. L'Ufficio Procedimenti Disciplinari può essere istituito anche in convenzione con gli Enti del territorio. In tal caso, la composizione dell'Ufficio per la gestione dei procedimenti disciplinari svolti in forma associata è stabilita dalla convenzione da stipulare fra gli Enti aderenti.